

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) SANTONI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) BONGINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRARI | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) TINA | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 02/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso dell'importo di euro 3.981,00, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 15.11.2006, oltre spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in considerazione della cessione pro soluto ad altro intermediario.

DIRITTO

Va anzitutto affrontata l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente. L'eccezione è infondata. Come più volte chiarito dall'Arbitro in casi analoghi a quello ora in esame, appare *"dirimente il rilievo che la notifica della cessione del contratto venga solo dichiarata ma in alcun modo dimostrata documentalmente attraverso la produzione della notifica o (se ammesse) di diverse forme di pubblicità. Manca perciò la prova dei fatti sui quali l'eccezione si fonda come invece richiesto dall'art. 2697, co. 2, cod. civ. Da ciò*



l'inopponibilità della (sola) dichiarata cessione al ricorrente" (Collegio di Napoli, decisione n. 3178 del 22/04/2015).

Ciò chiarito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: a) sono rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. il Collegio di Coordinamento, decisione n.6167/2014). In linea con il richiamato orientamento condiviso dai tre Collegi territoriali, riscontrata la *natura recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

| rate pagate | 58 | rate residue | 62 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--------------------------------------|----|--------------|----|----------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | |
| <i>Commissioni bancarie</i> | | | | 1.348,76 | 696,86 | 0,00 | 696,86 |
| <i>Commissioni d'intermediazione</i> | | | | 3.946,82 | 2.039,19 | 0,00 | 2.039,19 |
| <i>Oneri Assicurativi</i> | | | | 2.410,05 | 1.245,19 | 0,00 | 1.245,19 |
| | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | 3.981,24 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

da ridursi nei limiti della domanda formulata dal ricorrente.

Attesa la natura seriale del ricorso, non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese legali, peraltro non necessarie nel procedimento ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.981,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA